

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 29 del 22 Dicembre 2021

*Lo staff Tuttocamere.it
ti augura*



1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Gestione degli adempimenti di fine anno - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale per il 2022

1) Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del **pagamento del diritto annuale**, è necessario tener presente quanto segue.

Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2022:

a) nel caso di società di persone: se la cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2022** e viene indicato che il **piano di riparto** è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2021, oppure

b) nel caso di società di capitali e società cooperative: se la richiesta di cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2022** e il **bilancio finale di liquidazione** è stato chiuso entro il 31 dicembre 2021.

2) Per quanto riguarda **le imprese che sono in fase di cancellazione**, si ricorda, inoltre, che **non dovranno pagare il diritto annuale 2022:**

a) le **imprese individuali** che cessano la propria attività con data non successiva al 31 dicembre 2021 e che presentano domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2022;**

b) le **società in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2021 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2022;**

c) le **società cooperative** che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa (art. 2544-*septiesdecies* C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2021;

d) le **società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione** con atto riportante una data non successiva al 31 dicembre 2021 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2022.**

3) Per quanto riguarda infine l'esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano **efficacia con decorrenza da una certa data**, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

2. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2021

Le imprese operanti con l'estero in possesso del numero meccanografico (o "codice meccanografico") devono provvedere, **entro il 31 dicembre 2021**, alla **convalida del numero meccanografico** a suo tempo assegnato, consentendo così l'aggiornamento della propria posizione nella banca dati ITALIANCOM (*Italian Companies Around the World*), gestita da InfoCamere

La convalida annuale può essere effettuata in **due modalità:**

- con un **modulo cartaceo**, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);

- in **modalità telematica**, compilando on-line un apposito modello **firmato digitalmente** attraverso il servizio Telemaco, collegandosi al sito www.registroimprese.it.

Segnaliamo che alcune Camere di Commercio accettano il rinnovo del numero meccanografico **soltanto con modalità telematica.**

I **diritti di segreteria** per il rinnovo annuale del numero meccanografico (di **euro 3,00**) e la tariffa per pratica telematica (di **euro 2,00 + IVA**) vengono scalati dall'importo prepagato per usufruire dei servizi di Telemaco.

Le **imprese che non operano più con l'estero** e che non intendono mantenere la propria posizione in *ItalianCom* tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la **cancellazione del Numero Meccanografico.**

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2022 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero **verrà considerata sospesa** e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Per completezza, ricordiamo che il numero meccanografico è un codice statistico rilasciato alle **imprese che svolgono abitualmente un'attività commerciale con l'estero** di scambio merci o servizi, ed è assegnato dalla Camera di Commercio ove l'impresa ha la propria sede legale ovvero l'unità locale.

Con la **Circolare n. 3576/C del 6 maggio 2004**, l'allora Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) ha non solo rinnovato profondamente le caratteristiche del rilascio del numero meccanografico, ma ha anche stabilito nuove regole per il mantenimento del numero stesso, prevedendo la "**convalida annuale**".

Le nuove disposizioni prevedono che il numero meccanografico sia attribuito solo alle imprese iscritte al Registro delle imprese, attive e in regola con il versamento del diritto annuale, in possesso del requisito di abitualità ad operare con l'estero.

Tale codice comparirà anche sulla visura camerale delle imprese identificandole con "**ditte operanti con l'estero**".

I dati raccolti dalla Camera di Commercio attraverso l'assegnazione del numero meccanografico confluiscono nella **banca dati nazionale denominata ItalianCom** (*Italian companies around the world*), gestita da InfoCamere e che ha sostituito la banca dati SDOE (*Sistema degli Operatori con l'Estero*).

Tale banca dati costituisce l'archivio di riferimento essenziale e sempre aggiornato sia per conoscere gli altri operatori economici che lavorano sul mercato internazionale, sia per farsi conoscere da potenziali *partners*, fornitori o clienti.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

3. INTERESSI LEGALI - Dal 1° gennaio 2022 sale dallo 0,01% al 1,25%

Con **decreto del 13 dicembre 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2978 del 15 dicembre 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che **la misura del saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 del Codice Civile - **a decorrere dal 1° gennaio 2022 - sale dallo 0,01% al 1,25%, in ragione d'anno.**

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista **sanzione ridotta**, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il nuovo saggio del 1,25% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e il giorno del versamento tardivo.

E' il caso di evidenziare che l'individuazione del saggio interessi legali è molto importante, anche in considerazione di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 1284 Codice civile, secondo il quale il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno.

Il Ministro del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze), con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Al comma 2 dello stesso articolo 1284 C.C. si stabilisce inoltre che lo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

4. CAMERA DI COMMERCIO - Fissati gli importi del diritto annuale per l'anno 2022 - Confermati gli importi del 2021 - Modalità di versamento, casi di esenzione e sanzioni

1) In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2022 e, pertanto, **il Ministero dello sviluppo economico, con Nota**

del 22 dicembre 2021, Prot. 0429691, ha confermato, anche per l'anno 2022, gli importi degli anni precedenti.

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal **decreto del 12 marzo 2020**, per il **triennio 2020 - 2022**, è previsto un **incremento del 20% degli importi del diritto annuale** da parte delle Camere di Commercio che, con apposite delibere consiliari, dispongono il finanziamento di appositi programmi e progetti.

Le Camere di Commercio interessate, per beneficiare dell'incremento del 20%, dovranno presentare un **rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti**, allegando la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori.

Nel caso in cui, invece, le Camere di Commercio decidano di affidare alle loro aziende speciali o alle unioni regionali la realizzazione di attività o parte di esse relative ai singoli progetti, la rendicontazione di tali risorse dovrà essere inviata alla Camera di Commercio, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori dell'azienda speciale o dell'unione regionale.

2) Il versamento del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di **"pagoPA"**.

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite **unità locali o sedi secondarie**, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di 200,00 Euro.

Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al primo gennaio dell'anno di riferimento, deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'importo dovuto per la sede dell'impresa.

Le Imprese che denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno debbono versare il diritto annuale, relativo all'anno in corso, entro 30 giorni dall'iscrizione.

Il **termine di pagamento** del diritto camerale coincide, di norma, con il termine per il pagamento del **primo acconto delle imposte sui redditi**.

Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

3) Per quanto riguarda i casi di esenzione dal pagamento del diritto annuale, a completamento di quanto comunicato al punto 1) della nostra newsletter n. 29 del 21 dicembre 2018, vogliamo semplicemente ricordare quanto previsto per le **Start-up** e per le **P.M.I Innovative**.

Le **Start-up** - che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese - hanno **diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni** (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012). La stessa agevolazione spetta agli **incubatori certificati di Start-up**, iscritti nella medesima sezione speciale.

Le **PMI innovative**, a differenza delle Start-up innovative, **sono tenute al versamento del diritto annuale**. Il D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle Start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le Start-up, ma **non l'esenzione dal diritto annuale**.

4) Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e scaricare la tabella degli importi clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al pagamento del diritto annuale clicca qui.](#)

5. L. N. 215/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 146/2021 - Collegato fiscale alla legge di bilancio 2022

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la **Legge 17 dicembre 2021, n. 215**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021,**

n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili'.

Il D.L. n. 146/2021, originariamente composto da 18 articoli per complessivi 102 commi, nella versione post conversione in legge risulta suddiviso in **48 articoli** per un totale di 201 commi, suddivisi nei seguenti Capi:

Capo I - Misure urgenti in materia fiscale (artt. 1 - 7)

Capo II - Misure urgenti in materia fiscale (artt. 7-bis - 12-quinquies)

Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13 - 13-bis)

Capo IV - Misure finanziarie urgenti (artt. 14 - 15-bis)

Capo V - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 16 - 18)

Allegato - Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

In estrema sintesi, alcune delle principali novità in materia fiscale:

- **IVA servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore e dall'importatore.**
- **Disciplina del patent box.**
- **Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio.**
- **Modifiche alla soglia dell'utilizzo del contante dal 2022.**
- **Misure a sostegno delle attività di bed and breakfast a conduzione familiare** - Nel provvedimento vengono meglio definiti i destinatari del fondo istituito dal Decreto Sostegni Bis. Prevista una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, a sostegno delle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale. In mancanza del codice, saranno identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast. Si tratta dei **bed and breakfast a gestione familiare**.
- **Aiuti ai lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up sociali.**
- **Esenzione TARI per alcuni immobili del Vaticano.**
- **Cambiano le regole sulla liquidazione dell'imposta di bollo virtuale** per Poste Italiane, banche, società d'intermediazione, capogruppo di gruppi bancari e di gestione del risparmio, per effetto della sostituzione dell'art. 15-bis del D.P.R. n. 642/1972, da parte del comma 14-bis dell'art. 5 della L. n. 215/2021.
- **Concessioni demaniali** - Passa da **12 a 24 mesi** la **proroga**, sancita dal Decreto Rilancio della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti. La proroga vale anche per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. La disposizione riguarda le concessioni in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data del 19 maggio 2020. La proroga è esclusa per le procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del "collegato fiscale". Per quelle avviate, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione.
- **Divieto di fatturazione elettronica** - Esteso al periodo d'imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema d'interscambio, già vigente nei precedenti tre anni, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali operatori, pertanto, devono continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. Il divieto di emettere fattura elettronica riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema TS, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

In materia di **sicurezza sul lavoro**, sono 14 gli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro), sottoposti a parziale modifica ed integrazione dalla Legge 2015/2021: artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99.

Il testo interviene in materia sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di agire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione ovvero che impiegano lavoratori non in regola.

Si mira ad incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in ambito di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.

Il nuovo articolo 9-*bis* del testo in esame modificando l'art. 12-*bis* del D.L. n. 41/2021, **istituisce un Fondo**, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2022, **per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento**.

Viene **rafforzata la banca dati dell'INAIL**, il **Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)**, per il quale si mira a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell'ambito dell'attività di vigilanza posta in essere nei luoghi di lavoro.

L'INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende Sanitarie Locali e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 146/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

6. LIMITE PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE - I nuovi limiti ai pagamenti a partire dal 2022 - Ripristinata la soglia dei 3.000,00 euro per alcune tipologie di operazioni

La normativa sul contrasto alle attività di riciclaggio di denaro, derivante da attività criminali e destinato al finanziamento del terrorismo, è in continua evoluzione nell'ordinamento europeo così come in quello nazionale.

Due sono le normative da tener presente: si tratta dei due collegati fiscali, rispettivamente, alla legge di bilancio del 2020 e quella alla legge di bilancio del 2022.

LA LEGGE N. 157/2019

Con l'**art. 18 del D.L. n. 124/2019**, convertito dalla **L. n. 157/2019**, (c.d. "*Collegato alla legge di Bilancio 2020*"), è stata introdotta la **graduale riduzione del limite di utilizzo** del contante che è passato dal precedente limite di 3.000,00 euro al prossimo futuro limite di 1.000,00 euro per singola transazione.

Il passaggio è previsto in **due fasi**:

- la prima con la fissazione di una soglia del valore di **2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021**;
- la seconda **dal 1° gennaio 2022**, allorquando la soglia di valore, al di sopra della quale sono vietati trasferimenti di contante di titoli al portatore, sarà quindi definitivamente fissata a **999,99 euro**.

LA LEGGE N. 215/2021

L'articolo 5-quater della L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (*Collegato fiscale alla legge di bilancio 2022*), modificando il comma 3-bis dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, **ha di fatto escluso le nuove soglie di utilizzo del contante per le operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando la soglia di 3.000 euro**.

Pertanto, la **riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante**, che scatterà a partire dal 1° gennaio 2022, riguarderà soltanto i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), **non anche la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta**, contrariamente a quanto era stato programmato nel 2020.

Per quest'ultima tipologia di operazioni, viene ripristinato il **vecchio limite di 3.000 euro**.

Il divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge come lecita, attualmente pari a 2.000,00 euro (1.000,00 euro dal 1° gennaio 2022).

Pertanto, sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante **per somme superiori alla soglia**, ma anche tutte quelle che artificialmente introducano nelle transazioni un **frazionamento fittizio dei pagamenti**, allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono **consentiti i pagamenti c.d. misti**, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.

I **trasferimenti di contanti sopra soglia** devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso **banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento** secondo la procedura stabilita dall'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Restano **esclusi dalla limitazione all'uso del contante**, i **pagamenti effettuati dagli stranieri**: per tutti i non residenti è infatti fissato a **10.000,00 euro** il limite per le transazioni effettuate sul territorio italiano, utilizzando un'apposita procedura.

A livello generale le **sanzioni** verso i partecipanti all'operazione illecita sono definite in un unico *range* di importi: il **minimo** attuale è pari a 2.000,00 euro, che dal 1° gennaio 2022 passerà a 1.000,00 euro, mentre la **massima sanzione** resta **50.000,00 euro**.

7. ESAME PATENTE DI GUIDA - Le nuove regole in vigore dal 20 dicembre - Diminuiti tempo e domande

Dal 20 dicembre sono cambiate le regole per ottenere la patente di guida. Il cambiamento è nei test per conseguire la patente di guida A e B.

La nuova versione della prova di teoria è prevista dal **decreto del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili (MiMS) del 27 ottobre 2021** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021), cui ha fatto seguito il **decreto direttoriale n. 439 del 13 dicembre 2021** con il quale è stato stabilito che le nuove disposizioni saranno effettive **a decorrere dal 20 dicembre 2021**.

Pertanto da questa data i candidati al conseguimento della patente sosterranno l'esame di teoria con la nuova procedura, come confermato dal MiMS con la **circolare n. 38460 del 14 dicembre 2021**.

I candidati al conseguimento di una **patente di guida di categoria A1, A2, A, B1, B o BE** (quindi su motocicli, moto e auto conseguibili dai 16 anni in su), a decorrere dal 20 dicembre 2021 sosterranno il cd "esame di teoria" con le nuove modalità.

L'esame teorico per il conseguimento delle predette patenti consisterà in trenta affermazioni (e non più quaranta), per ciascuna delle quali il candidato dovrà, come di consueto, barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente "Vera" o "Falsa".

La prova avrà durata di **venti minuti** (e non più trenta) e si intenderà superata se il numero di **risposte errate non sarà superiore a tre** (e non più quattro).

Nulla cambia per il conseguimento delle altre categorie di patenti (C, D e anche AM per la guida dei ciclomotori).

Non cambiano, altresì, le modalità di esecuzione della prova: sarà sempre informatizzata e verrà confermato il metodo casuale di estrazione delle proposizioni per la composizione della scheda da sottoporre a chi fa l'esame.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 27 ottobre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 439/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 38460/2021 clicca qui.](#)

8. FONDO A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE - Disciplinate le modalità d'intervento - Atteso il decreto che stabilisca i termini di avvio

Con lo scopo di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e a massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese, è stato istituito, dall'**art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178** (Legge di bilancio 2021) il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una **dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che si avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia.

Con il **decreto interministeriale del 30 settembre 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021, sono state dette le modalità d'intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile e ripartizione delle relative risorse finanziarie.

Per **"impresa femminile"**, si intende l'impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:

- la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;
- la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
- la lavoratrice autonoma.

Il Fondo è volto a **sostenere imprese femminili di qualsiasi dimensione**, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell'ambito di una delle due seguenti linee di azione:

- a. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
- b. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.

Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le imprese femminili, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, **costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione**.

Le domande di agevolazione devono essere compilate *esclusivamente per via elettronica*, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un'apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore (Invitalia).

L'apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del decreto interministeriale clicca qui.](#)

9. BONUS PER FAMIGLIE, CITTADINI E LAVORATORI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2021

Con il **D.L. n. 73/2021** (c.d. "*Decreto Sostegni-bis*"), convertito dalla L. n. 106/2021 e con il **D.L. n. 34/2020** (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020, sono state introdotti **diversi bonus e agevolazioni, indirizzati a privati cittadini, aziende, famiglie e lavoratori**. **Diversi di essi sono in scadenza al 31 dicembre 2021.**

BONUS BEBE'

Si tratta di un **assegno di natalità**, che spetta alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Il contributo economico può variare **dagli 80 ai 160 euro al mese**, per un anno, in base all'ISEE (si veda a tale proposito il messaggio INPS n. 918 del 3 marzo 2021).

Il bonus è soggetto ad un aumento del 20% per ogni figlio successivo.

La domanda va presentata attraverso il servizio online dal sito dell'INPS, utilizzando gli appositi moduli, entro i primi 90 giorni dalla nascita del bambino o dal suo ingresso nella famiglia.

La scadenza del Bonus Bebè è fissata al 31 dicembre 2021.

BONUS MAMMA DOMANI

Si tratta di un'agevolazione, prevista dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e confermata anche per l'anno 2021, riservata alle future mamme.

Il bonus consiste in un **beneficio di 800 euro** per le future mamme, anche in caso di affidamento preadottivo e adozione e non richiede limiti di reddito.

Il beneficio viene dato in un'unica soluzione per ogni evento incluso: gravidanza, parto, adozione o affidamento.

La domanda può essere presentata **dopo il compimento del settimo mese di gravidanza** (inizio ottavo mese) oppure **a nascita avvenuta** o a seguito di uno degli altri eventi previsti dalla legge: **adozione e affidamento preadottivo**.

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente, attraverso il servizio dedicato;

- Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per le nascite e le adozioni avvenute nel 2021, **si potrà fare domanda fino al 31 dicembre 2021** (dal 2022 il bonus sarà inglobato all'interno dell'Assegno Unico).

BONUS VACANZE

Si tratta di una misura finanziaria introdotta dal D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020, che è stata prorogata fino al prossimo **31 dicembre 2021**.

Consiste in un bonus indirizzato alle famiglie con un **ISEE fino a 40.000 euro**, per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismo e bed & breakfast.

Il bonus previsto è di **500 euro** per i nuclei famigliari composti da più di due persone; di **300 euro** per i nuclei famigliari di due persone; di **150 euro** per quelli composti da una sola persona.

L'agevolazione **può essere utilizzata anche nel 2022**, a condizione che **la prenotazione sia stata fatta prima del 31 dicembre 2021**.

BONUS NATALE PER FAMIGLIE

Tra i bonus in scadenza a dicembre troviamo anche il **Bonus Natale per famiglie**, indirizzato alle famiglie in difficoltà, a causa della grave crisi economica nata per la **pandemia di Covid-19**.

Il bonus era già stato previsto dal D.L. n. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori"), convertito dalla L. n. 176/2020 e inserito nel D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis"), convertito dalla L. n. 106/2021.

Si tratta di due agevolazioni: una riservata ai percettori di **pensioni minime** e una per le **famiglie in difficoltà**, a causa della pandemia.

La prima agevolazione inerente al Bonus feste natalizie 2021 è il **Bonus Natale pensioni**.

Si tratta di un bonus di 154,94 euro, che i pensionati riceveranno insieme alla mensilità di dicembre.

Questo extra è stato introdotto dall'art. 70 della L- n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) e rinnovata con la L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

Si tratta di buoni spesa o per l'acquisto di beni di prima necessità.

Considerato che si tratta di una misura gestita dai Comuni, bisognerà fare riferimento alle linee guida fissate dal proprio Comune di appartenenza, sia per la richiesta che per l'ammontare dell'agevolazione.

La scadenza è comunque fissata al 31 dicembre 2021.

BONUS CONDIZIONATORI

Il **Bonus condizionatori** è un'agevolazione che è stata riconfermata dalla L. n. 178/2020 (**Legge di Bilancio 2021**) e pensata per sostituire il vecchio condizionatore con un nuovo modello.

Il nuovo modello dovrà essere dotato di pompa di calore a risparmio energetico, come quelli con una classe pari ad A +++.

A seconda del modello in sostituzione, ci saranno diverse percentuali di sconto, che variano **tra il 50% e il 65%**.

Per poter presentare la domanda, bisognerà essere in possesso della ricevuta e della fattura di acquisto e della ricevuta di transazione, in caso di utilizzo della carta di credito.

Tutti i documenti dovranno poi essere trasmessi all'**ENEA**, in modalità telematica, tramite il portale adibito, entro e non oltre i 90 giorni relativi all'installazione e al collaudo.

La scadenza del bonus è fissata al 31 dicembre 2021.

BONUS LAVATRICI 2021

Il **Bonus lavatrici** è un'agevolazione fiscale relativa all'**acquisto di un modello di lavatrice nuovo**, che appartiene alla classe energetica A+.

Il bonus consiste in una detrazione al momento della dichiarazione dei redditi.

Per poterne usufruire, l'acquisto deve quindi sottostare a **due requisiti**:

- La lavatrice deve essere nuova;
- Deve appartenere ad una classe ad alta efficienza energetica, almeno di classe A+ o superiore.

Nell'agevolazione, sono comprese anche le **spese di trasporto e montaggio**, che possono essere facilmente detratte.

Il bonus in questione fa parte del **Bonus mobili ed elettrodomestici**, pensato per i cittadini che devono ristrutturare un immobile. Per questo motivo, anche **il Bonus lavatrici è rivolto a chi sta ristrutturando casa**.

Il bonus consiste in una **detrazione Irpef del 50%**, che viene calcolata su un importo massimo di spesa pari a **16.000 euro**, come stabilito. Il limite fissato si riferisce ad una singola unità immobiliare, perciò, nel caso di lavori su più immobili, si potrà richiedere più volte il bonus, con un limite sempre stimato a 16'000 euro.

La detrazione verrà ripartita in **10 quote annuali** di parti importo.

Facciamo un **esempio**: se la spesa per la lavatrice nuova sarà di 1000 euro, la detrazione sarà di 500 euro, essendo al 50%. In questo modo, la quota detraibile nella dichiarazione dei redditi sarà di 50 euro per i 10 anni seguenti.

Per poter richiedere il Bonus lavatrici, bisognerà dimostrare che l'acquisto è destinato ad arredare immobili ristrutturati. Gli interventi di ristrutturazione concessi sono quelli di **tipo straordinario**.

Il bonus può essere richiesto fino al **31 dicembre 2021**.

10. VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE - Proroga al 20 gennaio 2022 del termine ultimo per la trasmissione della richiesta di erogazione a saldo dell'agevolazione

Al fine di consentire alle imprese e alle reti beneficiarie del voucher di disporre di un termine più ampio **per concludere la rendicontazione delle spese**, anche in considerazione del perdurare dello stato di emergenza da COVID-19, con **decreto direttoriale 20 dicembre 2021** è stabilita la proroga al **20 gennaio 2022** del termine ultimo per l'invio al Ministero delle richieste di erogazione a saldo (in precedenza fissato al 2° dicembre 2021).

Si ricorda che la misura "**Voucher per consulenza in innovazione**" è l'intervento che, in coerenza con il Piano nazionale "Impresa 4.0", sostiene i **processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa** di tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

La dotazione finanziaria stanziata per l'attuazione dell'intervento è pari a 75 milioni di euro ripartita per ciascuna delle annualità 2019, 2020, e 2021.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del decreto direttoriale 20 dicembre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la guida utente per l'erogazione clicca qui.](#)

11. SOCIETA' CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Le sanzioni amministrative e tributarie si estinguono con la cancellazione

I soci di una società di capitali estinta **non rispondono delle sanzioni relative al debito fiscale della persona giuridica**. Questo perché gli ex soci sono considerati alla stregua degli eredi di una persona fisica - per cui la legge prevede espressamente l'intrasmissibilità delle sanzioni - e la norma tributaria prevede la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni amministrative tributarie.

A confermare questo importante principio di diritto è la **Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29112 depositata il 20 ottobre 2021**, che ribadisce il principio dell'intrasmissibilità ai soci e ai liquidatori delle sanzioni tributarie riferite a una società cancellata dal Registro delle imprese

Nell'ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce che, per effetto dell'articolo 2495 del Codice Civile, "***l'estinzione della società, [...] conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale le obbligazioni passive dell'ente non si estinguono - il che determinerebbe un ingiusto sacrificio del diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione***".

Definita la questione generale, la Corte entra anche nello specifico delle sanzioni amministrative tributarie e stabilisce il principio in base al quale "***a seguito della (accertata) estinzione della debitrice principale [...] le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per la violazione di norme tributarie non si trasmettono ai soci ed al liquidatore***".

Le motivazioni giuridiche a fondamento di questo principio sono due:

- l'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 472/1997 stabilisce espressamente che "*l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi*", in base al principio della *responsabilità personale*, come precisato dalla Corte;
- l'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 269/2003 (convertito dalla Legge n. 326/2003) prevede, altrettanto espressamente che "*le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica*".

In considerazione di tutto ciò, quindi: pur prevedendo il Legislatore un periodo quinquennale durante il quale gli effetti dell'estinzione della società di capitali non sono opponibili al fisco, ma essendo comunque civilmente estinta l'impresa e realizzato il fenomeno successorio dalla società ai soci (nei limiti di quanto da questi riscosso con il piano di riparto), **anche durante tale periodo quinquennale**, né i soci né i liquidatori potranno rispondere per le sanzioni amministrative tributarie, che sono intrasmissibili, e che possono considerarsi estinte insieme alla società.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 29112/2021, clicca qui.](#)

12. RIFIUTI URBANI - Presentato il rapporto ISPRA 2021

Il 21 dicembre 2021 è stato presentato il **Rapporto Rifiuti Urbani Ispra - Edizione 2021**.

Il dossier è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati da parte del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare dell'ISPRA, in attuazione di uno specifico compito istituzionale previsto dall'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006.

Anche quest'anno il Rapporto Rifiuti Urbani **fornisce i dati**, aggiornati all'anno 2020, **sulla produzione, la raccolta differenziata, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, compreso l'import/export, a livello nazionale, regionale e provinciale** e le informazioni sul monitoraggio dei costi dei servizi di igiene urbana e sull'applicazione del sistema tariffario.

Le informazioni sui rifiuti urbani relativi al 2020, presentati all'evento organizzato da ISPRA insieme a RiciclaTv, sono fortemente influenzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha segnato il contesto socioeconomico nazionale.

E' stata presentata anche su piattaforma online una **ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale aggiornata all'anno 2021** dove le misure di restrizione adottate e le chiusure di diversi esercizi commerciali hanno influito sui consumi nazionali, determinando un calo della produzione dei rifiuti superiore a un milione di tonnellate.

Nel 2020, la **produzione nazionale dei rifiuti urbani** si attesta a **28,9 milioni di tonnellate**, in calo del 3,6% rispetto al 2019 (-1,1 milioni di tonnellate); la diminuzione si registra in tutte le macro aree geografiche: nel Centro Italia il calo percentuale più consistente (-5,4%), seguono le regioni settentrionali (-3,4%) e quelle meridionali (-2,6%).

Pro capite: Ogni cittadino italiano produce **488 chilogrammi di rifiuti all'anno**.

La produzione pro capite più elevata è quella dell'Emilia Romagna, con 640 chilogrammi per abitante per anno, pur se in calo del 3,5% rispetto al 2019. Le altre regioni con un pro capite superiore a quello medio nazionale sono Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio.

I valori minori di produzione pro capite si registrano per la Basilicata (345 chilogrammi per abitante), il Molise (368 chilogrammi) e la Calabria (381 chilogrammi).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2021, clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) IMPRESE DI AUTOTRASPORTO - GLI INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, il **decreto 18 ottobre 2021** del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili relativo al "**Rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori**".

Il contributo previsto si traduce nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale effettuate dalle piccole e medie imprese.

Le disposizioni del decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel **limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro**, da ripartirsi nell'arco del biennio 2021-2022 in ragione di euro 25 milioni per l'annualità 2021 e di 25 milioni di euro per l'annualità 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO - LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CREDITO D'IMPOSTA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, il **decreto 6 ottobre 2021** del Ministero della Transizione Ecologica recante le "**Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso**".

Le disposizioni del decreto definiscono i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo e deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) PREMI ASSICURATIVI - FISSATI AL 4,29% GLI ONERI DI GESTIONE PER L'ANNO 2022

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 16 dicembre 2021, il **provvedimento 3 dicembre 2021** dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che fissa **l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione** da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2022 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione.

In particolare, l'aliquota per gli **oneri di gestione** da dedurre dai premi incassati viene fissata per l'esercizio 2022 nella misura del **4,29%** dei premi incassati stessi.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, clicca qui.](#)

4) e-fattura - VIA LIBERA DALL'EUROPA FINO AL 2024

Via libera alla **fatturazione elettronica obbligatoria** fino al **2024**.

Con **decisione di esecuzione (UE) n. 2021/2251 del 13 dicembre 2021** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L454 del 17 dicembre 2021), il Consiglio europeo – modificando la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 - ha, infatti, autorizzato l'Italia:

- **a proseguire l'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria fino al 2024;**
- **a estendere l'ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese (regime forfetario).**

Il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuato dall'Italia, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nel **Sistema di Interscambio** gestito dall'Agenzia delle Entrate, ha pienamente conseguito i suoi **obiettivi**, ossia lottare contro la frode e l'evasione fiscali, semplificare il rispetto dell'obbligo tributario e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese.

È quanto sostenuto dall'Italia nella richiesta di autorizzazione del 10 settembre scorso.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

5) AL VIA IL "PREMIO INVITALIA PER L'IMPRENDITORIALITA' "

E' ai blocchi di partenza il **Premio Invitalia per l'Imprenditorialità**, una nuova sfida in collaborazione con **l'Accademia Italiana di Economia Aziendale - AIDEA**, che si rivolge a tutti gli studenti e le studentesse delle università italiane di qualsiasi facoltà con l'obiettivo di far emergere le migliori **idee innovative d'impresa**.

Con questo premio Invitalia punta a **sensibilizzare le giovani generazioni sui temi dell'imprenditorialità e sulle opportunità di finanziamento per la creazione d'impresa** attraverso alcuni dei suoi principali incentivi, come per esempio Resto al Sud, ON Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, Smart&Start Italia, Smart Money.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 16 al 22 Dicembre 2021)

1) Legge 17 dicembre 2021, n. 215: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 146/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2) Ministero della salute - Decreto 30 settembre 2021: Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 21 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) ISTAT - Comunicato - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2021, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 21 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

4) Legge 9 dicembre 2021, n. 220: Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 22 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

5) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Decreto 18 novembre 2021: Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 22 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 16 al 22 Dicembre 2021)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 454 del 17 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2021/2260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 455 del 20 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 458 del 22 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)



Er presepio

Di Trilussa

Ve ringrazio de core, brava gente,
pé 'sti presepi che me preparate,
ma che li fate a fa? Si poi v'odiate,
si de st'amore non capite gnente...

Pé st'amore sò nato e ce sò morto,
da secoli lo spargo dalla croce,
ma la parola mia pare 'na voce
sperduta ner deserto, senza ascolto.

La gente fa er presepe e nun me sente;
cerca sempre de fallo più sfarzoso,
però cià er core freddo e indifferente
e nun capisce che senza l'amore
è cianfrusaja che nun cià valore.

Composta venerdì 27 dicembre 2013

